



# Comune di Caltanissetta

## Ordinanza del Sindaco n° 5 del 16/04/2026

Riferita alla Proposta N. 8

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -  
RANDAGISMO

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO INCENDI ESTIVI E LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ**

### IL SINDACO

**Considerato** che con l'approssimarsi della stagione estiva è necessario regolare l'attività di conduzione dei suoli agricoli e delle aree verdi, al fine di mitigare il rischio di incendi, e disciplinare le modalità di ripulitura dei suoli da vegetazione spontanea, sterpaglie e materiali infiammabili;

**Vista** la nota dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente prot. n. 3912 del 30/7/2025, con la quale si chiede ai Comuni di valutare la possibilità di regolamentare, mediante l'emissione di apposita ordinanza, le modalità di fruizione delle aree protette in funzione dei diversi livelli di allerta meteo dichiarata;

**Visto** il Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 63/GAB del 12/3/2026 che fissa al **15 maggio 2026** la data di avvio della campagna antincendio estiva per il corrente anno, con termine il **31 ottobre 2026**;

**Visto** l'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 1 - comma 5 – dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/8/2007;

**Visto** l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14 – comma 8 della Legge 116/2014 di conversione del D.L. n. 91 del 24/6/2014, che recita:

*Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con*

*particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*

**Visto** il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005;

**Vista** la definizione dell'ISTAT di "centro abitato", tratta dalla *Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011*, disponibile nel suo sito istituzionale, qui ritrascritta:

*“Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.”*

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010;

**Vista** la definizione di *METRO STERO*: l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

**Vista** la nota del gestore della Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Operativa Infrastrutture – Unità Territoriale di Caltanissetta prot. n. 628/2021 pervenuta in protocollo al n. 139374 del 16/11/2021, con la quale si segnalava la frequente mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/1980 contenente la *“Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”*, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55, 56 del citato decreto.

**Ritenuto** che il mancato rispetto delle norme di manutenzione e gestione dei suoli agricoli di cui citato D.P.R. n. 753/1980, segnatamente gli articoli 52, 55 e 56 della detta norma, oltre a costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione ferroviaria, è causa di pericolo sotto il profilo della prevenzione incendi anche in considerazione che dal transito dei vettori possono scaturire faville che potenzialmente sono causa di innesco di fuochi;

**Rilevato** che nel territorio comunale sono istituite due riserve naturali, localizzate in aree agricole del territorio comunale:

- Riserva Naturale Integrale “Lago Sfondato” (Ente Gestore Legambiente Sicilia);
- Riserva Naturale Orientata “Valle del Salso e dell'Imera Meridionale” (Ente Gestore Italia Nostra);

**Ritenuto** necessario prevedere procedure finalizzate alla tutela della pubblica incolumità per la fruizione delle riserve naturali esistenti nel territorio di Caltanissetta, anche ai fini della tutela del patrimonio ambientale delle stesse, così come richiesto dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con la detta sua nota prot. n. 3912 del 30/7/2025;

**Vista** la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/4/2018;

**Visto** l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede quanto segue:

*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

**Ritenuto** necessario intervenire, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), con un provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, atteso che per quanto espresso, la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione delle aree verdi comunque destinate, esalta il rischio di incendio durante la stagione estiva, ormai prossima, prefigurando quindi la possibilità del verificarsi di un evento emergenziale di protezione civile di cui all'art. 7 del detto D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018;

**Vista** la nota di questo Comune prot. n. 44385 del 10/04/2026 con la quale la bozza della presente ordinanza è stata anticipata al Prefetto di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

## **EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA**

### **Articolo 1 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, vale la seguente classificazione:

#### **Identificazione delle Aree Protette**

Le aree protette sono:

- La Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e valle dell’Imera meridionale” sia le zone “A” di riserva, sia le zone “B” di pre-riserva;
- La Riserva Naturale Integrale “Lago Sfondato”, sia le zone “A” di riserva, sia le zone “B” di pre-riserva;
- I siti della **Rete Natura 2000 Sicilia** ricadenti entro in territorio comunale:
  - “Rupe di Marianopoli” (codice ITA050009);
  - “Lago Sfondato” (codice ITA050005);
  - “Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale” (codice ITA050004);
  - “Contrada Caprara” (codice ITA ITA060011);

#### **Perimetrazione delle Aree Protette**

- le perimetrazioni delle aree protette, di cui al punto precedente, sono quelle risultanti nei decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali, comprendono sia le aree di riserva, sia di pre-riserva, limitatamente alla parte ricadente entro il territorio comunale di Caltanissetta;

#### **Perimetrazione delle Aree Boscate**

- le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali detenute dagli enti competenti, in primis l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta e l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, limitatamente alla parte ricadente entro il territorio comunale di Caltanissetta;

#### **Definizione di Centro Abitato (definizione ISTAT)**

- Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro;

### **Perimetrazione dell'Abitato Cittadino**

- le perimetrazioni dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara sono quelle delle Zone "A", "B" e "C" con le rispettive sottozone, così come risultano nel vigente strumento urbanistico approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005, nonché delle aree del territorio comunale, anche con diversa destinazione urbanistica, che siano vicine, contigue o interne alle predette zone "A", "B" e "C" ed alle rispettive sottozone e che, sulla base degli elementi strutturali ed urbanistici che le caratterizzano, rientrano nella definizione di "centro abitato" dell'ISTAT;

### **Definizione di Metro Stero**

- il *Metro Stero* è l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

### **Articolo 2 – Obblighi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi**

**Entro il 15 maggio del corrente anno**, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

Ove per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico o produttivo od un cantiere), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili destinati all'utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell'energia (elettricità, gas etc.), da serbatoi di combustibile e dalle reti telefoniche. L'area intorno dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi. Rimane nella responsabilità del conduttore della proprietà adottare le ulteriori cautele, fermi restando gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 753/1980 per gli interventi manutentivi dei suoli prospicienti la rete ferroviaria, e gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 151/2011 per le speciali attività soggette al certificato prevenzione incendi.

E' vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

### **Articolo 3 – Disciplina della combustione di materiali agricoli**

Nel Comune di Caltanissetta **è sempre vietato, durante tutto il corso dell'anno**, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:

- all'interno delle perimetrazioni dell'abitato dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento;
- all'interno dei boschi e delle aree protette come definite nel presente provvedimento;

- all'interno della fascia di rispetto dei boschi e delle dette aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;
- all'interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria, misurati in proiezione orizzontale dal piede del rilevato che funge da fondazione del binario;

Fermi restando i divieti indicati sopra, connessi alla zonizzazione urbanistica ed alla caratterizzazione ambientale del territorio e non alle condizioni stagionali e climatiche, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre vietata** nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il **15 maggio ed il 31 ottobre dell'anno corrente**.

Nelle aree del territorio comunale esterne all'abitato, ai boschi e relative fasce di rispetto, alle aree protette ed alle altre aree indicate nell'elenco al primo capoverso, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile per la normativa richiamata in preambolo, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l'alba e le 09:00 (nove) del mattino, ovvero tra l'alba e le 10:00 (dieci) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo, in parti del fondo agricolo preventivamente ben ripulite dalla vegetazione secca e distanti dalle reti di distribuzione dell'energia, dalle reti telefoniche, da strade e da ferrovie.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

- Dipartimento Protezione Civile nazionale - [www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)
- Dipartimento Regionale Protezione Civile - [www.protezionecivilesicilia.it/it/](http://www.protezionecivilesicilia.it/it/)
- Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano - [www.sias.regione.sicilia.it](http://www.sias.regione.sicilia.it)
- Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - [www.meteoam.it](http://www.meteoam.it)

La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a tre *METRI STERI* al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.).

Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in totale siano di quantità minori del volume massimo indicato.

### **Articolo 5 – Disciplina della fruizione delle riserve naturali**

Gli Enti gestori delle riserve naturali in Caltanissetta:

- Riserva Naturale Integrale “Lago Sfondato” (Ente Gestore Legambiente Sicilia);
- Riserva Naturale Orientata “Valle del Salso e dell'Imera Meridionale” (Ente Gestore Italia Nostra);

verificheranno quotidianamente gli avvisi meteo di protezione civile per il rischio incendi ed ondate di calore, che di norma sono emessi quotidianamente alle ore 16:00 per il giorno successivo, ed in caso sia dichiarato il livello di “allerta rossa” annulleranno ogni manifestazione o visita turistico-culturale programmata per quel giorno, ed altresì collocheranno nei propri punti informativi l'avviso

ben visibile che è in atto il livello di “allerta rossa” con il divieto di fruire dei servizi della riserva, sia nelle zone “A” di riserva, sia nelle zone “B” di pre-riserva.

La Riserva Naturale Integrale “Lago Sfondato” (Ente Gestore Legambiente Sicilia), che ricade in parte anche nei territori di Enna e Pietraperzia, avrà cura di raccordarsi con ambedue i detti Comuni per la programmazione delle proprie attività di governo della Riserva nei territori di rispettiva competenza.

Nella programmazione delle attività del volontariato di protezione civile durante la stagione estiva, secondo le procedure operative stabilite nella convenzione stipulata con il Comune, rinnovata di anno in anno, si prevederà il concorso delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti nel territorio di Caltanissetta per l'esercizio di attività di vigilanza e avvistamento incendi a supporto degli Enti Gestori delle dette Riserve Naturali, in via sussidiaria e complementare alle loro attività di controllo ordinariamente poste in essere.

### **Articolo 6 – Disposizioni generali**

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli al numero unico per le emergenze 112 ovvero al 1515 del Corpo Forestale della Regione Siciliana ed ai numeri 0934/74.0.00 e 0934/56.50.45 del Comando Polizia Municipale.

Per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda predetto Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) trasmette il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;
- Questura di Caltanissetta, anche per l'inoltro alla Polizia Stradale e Ferroviaria;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comuni confinanti con Caltanissetta
- A.S.P. Caltanissetta;
- S.U.E.S. 118;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- Genio Civile di Caltanissetta;
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);

- Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Caltanissetta;
- Diocesi di Caltanissetta;
- Associazione Nazionale Costruttori Edili, con l'invito ad inoltrare il provvedimento alla sezione locale di Caltanissetta;
- CEFPAS di Caltanissetta;
- Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio di Caltanissetta/Enna, con l'invito ad inoltrarlo agli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Caltanissetta;
- Consorzio Universitario di Caltanissetta;
- Gestore della Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Operativa Infrastrutture/Unità Territoriale di Caltanissetta;
- Tutte le Direzioni comunali, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi interni e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico;
- Organizzazioni di volontariato di protezione civile convenzionate con il Comune, con l'invito a divulgarlo ai volontari aderenti ed eventualmente a pubblicarlo nelle proprie pagine *social media* (Facebook/Meta etc.), ove attivate;
- Comuni di Enna e Pietraperzia, nei cui territori ricade parte della Riserva Naturale Orientata “Valle del Salso e dell’Imera Meridionale” (Ente Gestore Italia Nostra).

Il Comando Polizia Municipale, nell’ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l’osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell’assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. e Urbanistica (Direzioni II e III).

L’Ufficio Stampa del Comune promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente per tutto il periodo estivo ed agli organi di informazione locale (TV, stampa, siti internet dedicati all’informazione).

L’Ufficio Agricoltura del Comune, provvede all’invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l’invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze dirette in materia, al fine della divulgazione del presente provvedimento, tutti i destinatari indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati ad inoltrarlo alle proprie emanazioni periferiche ed a renderlo pubblico attraverso l’esposizione nei propri punti informativi.

In caso di inosservanza alla presente Ordinanza nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm ed ii., ovvero da € 250,00 ad € 500,00 ovvero, in misura ridotta, di € 50,00. L'erogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza al presente provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia Municipale.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Si dà atto che in merito al presente atto non vi è conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.

Si attesta che sono state osservate le misure di prevenzione rischio corruzione previste nel PTPCT vigente approvato nell'ambito del PIAO 2025/2027 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2025.

Si attesta che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6/bis

della Legge 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta di non essere nelle condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II - "LL.PP., Manutenzione, SUAPE".

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel sito Istituzionale del Comune di Caltanissetta, e sarà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione di I livello "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" – categoria sottosezione di II livello "Ordinanze Sindacali".

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario Regionale, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno successivo dall'avvenuta notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

## IL SINDACO

### Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione, giusto Ordine di Servizio prot. n. 103329 del 19/10/2020.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della II Direzione Ing. Giuseppe Tomasella, giusto Decreto Sindacale n. 90 del 22/11/2024; email [ing.tomasella@comune.caltanissetta.it](mailto:ing.tomasella@comune.caltanissetta.it),
- Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison, giusto Decreto Sindacale n. 69 del 08/10/2024, email [segretariogenerale@comune.caltanissetta.it](mailto:segretariogenerale@comune.caltanissetta.it),

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;
- Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

---

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 16/04/2026

Sindaco  
TESAURO WALTER CALOGERO / InfoCamere  
S.C.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*